



**II TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO**

In persona del giudice dr Maria Lucia Frate;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 17-6-
2013, ha pronunciato la presente

ordinanza

nella causa iscritta al n. RG 8530/2013 del Tribunale di
Roma e promossa da

Pitoni Giuliano
(Avvocato Paolo Marini)

ricorrente

contro

Centro Logistico di sicurezza e Trasporto Valori in
persona del I.r. con sede in Roma via Frattina 10
(avvocato Rosalba Chiaradia)

resistente


e contro

CLSTV srl in persona del I.r. con sede in Roma via
Sirte 76



resistente contumace

Con ricorso depositato in data 11-3-2013 il ricorrente in epigrafe indicato (Pitoni Giuliano) ha convenuto in giudizio ai sensi dell'art. 414 cpc ed art. 1 comma 48 e ss l. 92/2012 la Centro Logistico di sicurezza e Trasporto Valori e la CLSTV srl per impugnare il licenziamento intimatogli dalla Centro Logistico di Sicurezza e Trasporto Valori con lettera del 13-9-2012. A tal fine esponeva: che era stato assunto alle dipendenze della Centro Logistico di Sicurezza e Trasporto Valori srl in qualità di guardia particolare giurata con contratto a tempo determinato per il periodo dal 7-12-2011 al 7-4-2012, successivamente prorogato sino al 31-12-2012; che detto contratto era nullo per genericità della causale nonché per l'adibizione del ricorrente alle normali attività della società datrice di lavoro; che pertanto il rapporto doveva considerarsi sin dall'origine a tempo indeterminato; che in data 13-9-2012 veniva licenziato e che in data 24-9-2012 impugnava il licenziamento; che detto licenziamento era nullo/illegittimo e comunque non sorretto da giusta causa o giustificato motivo perché ritorsivo e determinato dall'appartenenza del ricorrente alla Savip, sindacato indipendente; che in data 18-7-2012 interveniva, con efficacia dal 1-10-2012, la cessione ex



art. 2112 c.c. del ramo "vigilanza armata" alla CLSTV; che in realtà la cessione aveva riguardato l'intera attività e tutto il personale della cedente per la prima doveva considerarsi successore a titolo universale della seconda. Ciò premesso, svolte argomentazioni in diritto, concludeva chiedendo dichiararsi la nullità/illegittimità del contratto a tempo determinato intercorso tra le parti e della proroga nonché la sussistenza sin dalla data di stipulazione del contratto di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; la inefficacia/nullità/illegittimità del licenziamento intimatogli in data 13-9-2012 con condanna della Centro Logistico di Sicurezza e Trasporto Valori srl in solido o in alternativa della CLSTV alla reintegra del ricorrente ed alla corresponsioni di tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegra sulla base della retribuzione mensile di euro 1015,19 oltre interessi e rivalutazione con regolarizzazione della posizione contributiva per tale periodo. In subordine chiedeva la tutela ex l. 108/90.

La Centro Logistico di Sicurezza e Trasporto Valori si costituiva chiedendo il rigetto della domanda, mentre la CLSTV rimaneva contumace.

All'udienza del 17-6-2013 il giudice, udite le conclusioni della parte ricorrente, non essendo comparsa la società

 3

che si era costituita, si ritirava in camera di consiglio ed all'esito si riservava.

La domanda è fondata per quanto in appresso specificato.

E' documentalmente provato che tra le parti veniva stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato ex d. lgv 368/2011 per il periodo dal 7-12-2011 al 7-4-2012 per la seguente causale: "Tale assunzione è motivata dalla seguente ragione di carattere produttivo: la scrivente è interessata da un incremento delle proprie attività dovuto alla aggiudicazione di un nuovo appalto, ragione che giustifica l'apposizione di un termine alla durata del rapporto lavorativo" (doc 1 fasc ric).

Risulta del pari in atti che tale rapporto veniva prorogato sino al 31-12-2012 per le medesime ragioni che avevano determinato l'assunzione (doc 2 fasc ric).

Il contratto è stato stipulato nella vigenza della disciplina introdotta dal D. L.vo n. 368/2001 .

Il citato decreto legislativo ha dato attuazione alla direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ed all'art 1 , I° comma prescrive " E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico , produttivo , organizzativo o sostitutivo "; al II° comma prevede poi che tali ragioni

 4

debbano essere specificate nell'atto scritto con il quale viene apposta la clausola del termine .

Secondo condivisibile orientamento della giurisprudenza e della dottrina la scelta del legislatore di passare da un sistema di ipotesi legislativamente tipizzate, integrate poi da quelle liberamente individuate dall'autonomia collettiva, ad un sistema che demanda al datore di lavoro la individuazione delle ragioni (sostitutive, organizzative o produttive) che giustificano l'apposizione del termine non ha comportato una assoluta e completa liberalizzazione dell'istituto, né tantomeno ha significato una inversione di rotta rispetto al principio che il contratto a tempo indeterminato è la regola ed i casi di apposizione del termine costituiscono l'eccezione. Ed infatti la nuova disciplina risponde alle vincolanti indicazioni della direttiva comunitaria 28/6/1999 n° 70, attuativa dell'accordo quadro del 18/6/'99, che consente l'utilizzazione del contratto a termine solo se basata su ragioni oggettive, puntualmente specificate, e rispondente a determinate regole finalizzate ad evitare gli abusi. La sussistenza di tali limiti già di per sé dimostra che anche nell'ottica della nuova legge il contratto a tempo indeterminato rappresenta tuttora la forma comune dei rapporti di lavoro , senza contare poi che indicazioni in tal senso emergono anche dall'accordo quadro sopra richiamato.

 5

La necessità di una specifica individuazione nell'accordo scritto delle ragioni giustificative dell'apposizione del termine non può che tradursi sul piano processuale nella possibilità di verifica oggettiva da parte del Giudice di tali ragioni: è quindi evidente che non è sufficiente un mero richiamo a formule di stile e generiche, che si limitino a riprodurre il dettato normativo, ma è di contro necessario che nell'atto scritto vengano puntualmente esplicitate le esigenze datoriali hanno reso necessaria l'assunzione di parte ricorrente nell'ambito della struttura in cui è stata inserita con specifico riferimento alle mansioni affidate. Nel caso di specie a prescindere dalla genericità della causale, non vi è prova della effettiva adibizione del ricorrente alle mansioni proprie del "nuovo appalto", peraltro non specificato, posto alla base dell'assunzione e non anche ad attività già esistenti della resistente. Tale prova non è stata fornita dalla società datrice di lavoro sulla quale tale specifico onere incombeva, la quale costituendosi, non ha indicato né ha allegato il contratto di appalto posto alla base dell'assunzione, né ha contestato la circostanza della mancata corrispondenza tra ragioni giustificative dell'assunzione a termine ed attività effettivamente svolta, peraltro documentata dal ricorrente (vd ordini di servizio sub doc 6).



6

Per quanto detto deve rilevarsi la nullità della causa appositiva del termine e pertanto il rapporto deve considerarsi ab origine a tempo indeterminato.

Occorre ora valutare la legittimità del licenziamento, intervenuto in pendenza di questo rapporto, anche in base alle regole sostanziali introdotte dalla legge n. 92/2012.

Risulta dagli atti che in data 13-9-2012 la Centro Logistico di Sicurezza e Trasporto Valori srl licenziava il ricorrente con lettera del seguente tenore: "Con la presente La informiamo, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, che il Centro Logistico di Sicurezza e Trasporto Valori srl ha in atto un procedimento di ristrutturazione che comporta necessariamente la riduzione del personale attualmente in forza.

A seguito di riassetto organizzativo per una più economica gestione aziendale, è costretta a ridurre il settore a cui la SV è stato preposto e ciò al fine di diminuire i gravosi costi di gestione a causa di una contrazione di bilancio e perdita di commesse.

Siamo spiacenti, pertanto, non potendola collocare in altri settori, di comunicarle, per i motivi suesposti, la fine del rapporto contrattuale, con effetto immediato, con la nostra azienda" (doc 3 fasc ric).

Va evidenziato che il licenziamento intimato al ricorrente, deve inquadrarsi nell'ambito dei cosiddetti



recessi per giustificato motivo oggettivo, ossia di quei licenziamenti che sono determinati da ragioni proprie della azienda e della sua organizzazione.

In tal caso, grava sul datore di lavoro l'onere di provare l'esistenza del "giustificato motivo oggettivo", che deve vertere tanto sulla causa in sè quanto sull'impossibilità di ricollocare il lavoratore in mansioni corrispondenti alla sua qualifica, avuto riguardo alle competenze acquisite in azienda (cd. obbligo di *repechage*); il che comporta il divieto di licenziamento del dipendente che possa svolgere una mansione equivalente nell'impresa (per tutte, Cass. 20.11.2001, n. 14592).

Nella specie la società convenuta non ha fornito alcun elemento probatorio idoneo a giustificare il licenziamento intimato.

Il motivo posto alla base dello stesso può ritenersi manifestamente insussistente sia perché genericamente indicato sia perché non provato, neppure documentalmente.

Ne deriva pertanto che il licenziamento intimato al ricorrente deve ritenersi illegittimo, con la conseguenza che deve essere ordinata la reintegra dello stesso alla società CLSTV, tenuto conto delle dimensioni della società che ha intimato il licenziamento, come risulta dalle visura in atti e non contestato, oltre al risarcimento del danno pari a tutte le retribuzioni non corrisposte



dalla data del licenziamento fino a quella della effettiva reintegra oltre al versamento dei contributi per tale periodo.

Le spese liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza e vengono poste in solido a carico delle convenute.

PQM


Accertata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente in data 13-9-2012; per l'effetto ordina alla CLSTV con sede in Roma via Sirte 76 di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e la condanna a risarcirgli il danno pari alle retribuzioni dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegra, oltre al versamento dei contributi per tale periodo.

Condanna le convenute in solido al pagamento dei compensi di lite liquidati in complessivi 1700 euro.

Roma, 17-6-2013

Il Giudice

(dott. M.L. Frate)



depositato in data 17/6/13
